



Comune di
Cadenazzo

Regolamento per la refezione scolastica

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Basi legali

In applicazione degli articoli 37 e 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio può organizzare la refezione scolastica.

Capitolo II – Scuola dell'infanzia

Art. 2 - Iscrizione

La partecipazione alla mensa scolastica è obbligatoria e costituisce parte integrante del programma della scuola dell'infanzia essendo un momento educativo essenziale.

Eventuali richieste di dispensa devono essere trasmesse in forma scritta alla direzione dell'istituto scolastico, la quale valuterà ed eventualmente concederà l'autorizzazione, sentiti i preposti servizi cantonali.

Capitolo III – Scuola elementare

Art. 3 – Scopo della refezione

La refezione scolastica è istituita prioritariamente per ospitare gli allievi della frazione di Robasacco.

Entro il limite dei posti disponibili, la frequenza è estesa anche ad altri allievi, con lo scopo di rispondere a particolari esigenze delle famiglie.

Art. 4 - Iscrizione

Le iscrizioni devono avvenire entro il 31 luglio, per il successivo anno scolastico, mediante il modulo di iscrizione trasmesso alle famiglie.

I genitori che iscrivono i figli a causa di propri impegni professionali, dovranno presentare un certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno.

Durante l'anno scolastico la direzione dell'istituto scolastico accetterà frequenze saltuarie unicamente in casi particolari e motivati.

Art. 5 – Partecipazione limitata e condizioni di ammissione

Il Municipio, tramite ordinanza, fissa annualmente il numero di posti a disposizione.

Se il numero di iscritti supera il numero di posti disponibili, l'ammissione sarà subordinata ai seguenti criteri di priorità:

1. residenti nella frazione di Robasacco;
2. residenti nel Piano di Magadino o zone collinari della frazione di Cadenazzo (fuori zona edificabile);
3. situazioni di disagio familiare comprovato;
4. famiglie monoparentali con il genitore con attività lavorativa (dietro presentazione del certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno);
5. famiglie con entrambi i genitori con attività lavorativa (dietro presentazione del certificato del datore di lavoro che attesta l'impossibilità di rientrare a casa a mezzogiorno).

L'ammissione è riservata unicamente agli allievi che frequentano l'istituto scolastico di Cadenazzo.

L'autorizzazione alla frequenza è di competenza della direzione dell'istituto scolastico.

Art. 6 - Frequenza

Gli iscritti, e per essi le loro famiglie, si assumono l'obbligo della frequenza regolare.

I genitori o il custode dell'autorità parentale sono tenuti a comunicare le assenze entro le ore 08.30 del giorno d'assenza.

Capitolo IV – Disposizioni comuni

Art. 7 – Giorni di apertura

La mensa scolastica è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, eccetto il mercoledì.

Art. 8 – Sorveglianza

Gli allievi di scuola elementare iscritti alla refezione sono sorvegliati da una o più persone incaricate dal Municipio, dalle ore 11.45 alle ore 13.15.

Gli allievi di scuola dell'infanzia sono sorvegliati dalla docente titolare.

Art. 9 – Copertura dei costi e tasse

Le famiglie degli allievi che usufruiscono della refezione partecipano ai costi con una tassa. La stessa è fissata annualmente dal Municipio tramite ordinanza, in modo da coprire indicativamente dal 50 al 75 % dei costi.

Per la copertura dei costi si prendono in considerazione le spese relative alle derrate alimentari e al costo del personale addetto alla cucina. Sono esclusi i costi relativi alla realizzazione e alla gestione della struttura.

Art. 10 – Prelievo della tassa

Per gli allievi di scuola dell'infanzia il Municipio trasmette mensilmente la fattura ai detentori dell'autorità parentale, in base al conteggio dei pasti consumati.

Per gli allievi di scuola elementare il Municipio trasmette mensilmente la fattura ai detentori dell'autorità parentale, in base al conteggio dei pasti consumati. In caso di morosità la frequenza alla mensa scolastica sarà sospesa.

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 11 – Determinazione della tassa

La tassa per singolo pasto, differenziata tra allievi di scuola dell'infanzia e allievi di scuola elementare, è fissata annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti indicati dal Regolamento cantonale delle scuole comunali.

Art. 12 – Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli articoli 80 LEF e 28 RALEF.

Art. 13 – Rimedi giuridici

Contro le decisioni delegate alla direzione dell'istituto scolastico è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dall'intimazione della decisione.

Contro le decisioni degli organi comunali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nel termine di 30 giorni.

Art. 14 – Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2018/2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il 20 agosto 2018

il sindaco	il segretario
Marco Bertoli	Moreno Mocettini

Approvato dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2018

il presidente	il segretario
Luigi Pini	Moreno Mocettini

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 4 dicembre 2018

il caposezione
Marzio Della Santa